

guerra, un vantaggio superiore a quelli di pace.

« Anche le disposizioni, invocate dall'onorevole interrogante, per dar modo ai militari delle classi 1888-89 di usufruire delle imminenti sessioni d'esame, non possono essere emanate, per constatata deficienza di quadri nell'Esercito.

« *Il sottosegretario di Stato*
« **BATTAGLIERI** ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non riconosca ingiusta la disposizione che nega il premio di smobilitazione ai militari esonerati, fino a colpire con tale esclusione quelli stessi che alla data dell'armistizio godevano l'esonero da poco tempo, mentre avevano prestato valorosamente l'opera loro di soldati; e per sapere altresì se non creda rimuovere questa sperequazione odiosa che si riflette con conseguenze di malcontento in danno specialmente dei contadini e dei lavoratori della terra, ammessi a fruire dell'esonero nell'interesse supremo della produzione agricola e della resistenza economica della Nazione ».

RISPOSTA. — « La materia dei premi e soprapremi di congedamento è regolata dal decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 177 e da quello successivo del 2 marzo corrente anno, n. 254.

« In base a tali disposizioni sono esclusi dal beneficio dei suddetti premi coloro che siano stati esonerati prima dell'armistizio (3 novembre 1918).

« Trattasi di provvedimenti di carattere generale nei quali si dovettero necessariamente tracciare linee di massima che non possono essere oltrepassate.

« Nell'applicazione pertanto di siffatte disposizioni non è possibile tener conto di eventuali anomalie e di singoli casi eccezionali che abbiano a presentarsi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« **BATTAGLIERI** ».

Bertini. — *Ai ministri della guerra e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere a colpa di chi abbia ad essere attribuito l'ostruzionismo intollerabile che si verifica nella liquidazione delle indennità d'infortunio spettanti agli operai già impegnati nei lavori al fronte e quali misure intendano prendere per far cessare il danno degli interessati e raggiungere il regolare compimento di questo servizio ».

RISPOSTA. — « La liquidazione delle indennità d'infortunio che, a norma del decreto luogotenenziale 9 settembre 1915, n. 1396, sono dovute dall'Amministrazione militare ad operai addetti ad opere e servizi nella zona di guerra od ai loro aventi diritto, è esclusivamente affidata — com'è noto — alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

« Questo Ministero, con decreto ministeriale in data 14 giugno scorso, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, ha provveduto all'approvazione di apposita convenzione, la quale, in sostituzione di altra precedente, affida alla Cassa nazionale anzidetta tutte le attribuzioni e le facoltà che prima erano devolute ad apposita Commissione del Ministero armi e munizioni per la definizione in linea amministrativa di tutte le pratiche e vertenze riguardanti gli infortuni in oggetto.

« Non v'ha dubbio che le trattative, svoltesi fra questa Amministrazione e la Cassa nazionale infortuni circa la nuova convenzione, hanno richiesto un certo periodo di tempo, avendo detto Istituto inoltrate nuove richieste per un maggiore compenso relativo alla liquidazione delle indennità di cui trattasi.

« Avendo però questo Ministero già provveduto a rimettere alla Cassa nazionale infortuni un esemplare della convenzione in oggetto, unitamente ad una copia del relativo decreto d'approvazione, è venuto in tal modo a cessare — per parte di questa Amministrazione — ogni ragione e motivo del lamentato ritardo.

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra*
« **FINOCCHIARO-APRILE** ».

Bevione. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda equo disporre affinché anche ai militari automobilisti delle classi 89-92, come già si è fatto per quelli dall'84 all'88, sia estesa la possibilità di usufruire dell'esonero stato loro accordato dalle competenti Commissioni esoneri, al quale fino ad ora non fu dato corso per le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso del telegramma 47703 ordinanza ministeriale del 2 dicembre ultimo scorso ».

RISPOSTA. — « Le esigenze molteplici del servizio automobilistico presso l'esercito mobilitato hanno costretto il Ministero a ritardare di un mese, e talvolta anche più, il rinvio alle loro case degli automobilisti appartenenti alle classi successivamente li-